



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

*Terza Sezione Civile*

\*\*\*

Il Giudice, *dott. Francesco Rinaldi*,

delegato dal Presidente di Sezione alla trattazione del procedimento

iscritto al n.r.g. 7938/2023, promosso da:

[REDACTED]

con il patrocinio dell'Avv. [REDACTED]

RICORRENTE

*contro*

[REDACTED]

con il patrocinio dell'Avv. [REDACTED]

RESISTENTE

a scioglimento della riserva assunta il 12.12.2023,

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

**con PROVVEDIMENTI TEMPORANEI e URGENTI**

**( ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. )**

1. Con ricorso del 21.6.23, [REDACTED] ha chiesto la separazione da [REDACTED]

1.1. Le parti contraevano matrimonio il 26.8.07.

I coniugi sceglievano il regime patrimoniale di separazione dei beni.

Dall'unione nascevano:

- [REDACTED] il 20.3.2009;
- [REDACTED] il 19.3.2011;
- [REDACTED] il 19.2.2013.

1.2. Il resistente ha depositato la comparsa di costituzione il 5.10.23.

È seguito lo scambio delle ulteriori difese di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.

Le parti sono quindi comparse in data 16.11.23 per la prima udienza, dove il tentativo di conciliazione ha dato esito negativo.

Il giudice ha pronunciato un'ordinanza il 25.11.23, chiedendo alle parti di interloquire sull'assegnazione della casa coniugale con apposite memorie, depositate il 6-7.12.23 in vista della trattazione scritta del 12-12-23.

2. L'affidamento condiviso dei tre figli ai genitori non è in discussione, né sono emersi motivi per sconsigliarlo. Invero, affinché sussista una vera condivisione nelle scelte riguardanti la prole, è necessario che i genitori siano capaci di un dialogo costruttivo, condizione che al momento pare non del tutto sussistente.

Sia il padre sia la madre, infatti, sono sembrate persone adeguate a prendersi cura dei figli, ma devono essere aiutate nella comunicazione tra di loro, per evitare che la rottura del rapporto coniugale si ripercuota sulla c.d. bigenitorialità, punto fermo anche in caso di separazione.

Pur non potendo obbligare le parti in questo senso, pertanto, il giudice ritiene di invitarle caldamente a intraprendere un percorso di *coordinazione genitoriale*. A differenza della mediazione familiare, che sarebbe stata semmai utile in una fase precedente, la coordinazione non si prefigge l'obiettivo di comprendere le cause della crisi né si avvale dell'introspezione psicologica, ma adotta un approccio estremamente pratico al fine di insegnare ai genitori come gestire i figli in modo condiviso, nonostante la separazione. A seguito di qualche primo incontro ravvicinato, una volta appreso il metodo, gli appuntamenti si diradano: si tratta di uno strumento tendenzialmente rapido e, nelle sue prime applicazioni, estremamente efficace. Esistono sul territorio bresciano diverse associazioni che qualificano e riuniscono coordinatori genitoriali professionisti: con l'aiuto dei legali, non sarà difficile per le parti prendere contatti e iniziare il percorso, con costi certamente sostenibili per questa famiglia. Va aggiunto, peraltro, che qualora non si riuscisse in breve tempo a recuperare un dialogo funzionale tra i coniugi, sarà probabilmente inevitabile attivare strumenti più incisivi, come l'intervento dei servizi sociali, che al momento non si ritiene di coinvolgere.

2.1. Quanto al "collocamento" dei minori, ritiene il giudice che la questione sia mal posta; anzi che non dovrebbe proprio parlarsi di collocamento, giacché questo termine suggerisce un'alternativa binaria (*dalla madre oppure dal padre*), quando al contrario le soluzioni da adottare in concreto si pongono, nell'arco delle due settimane, su una scala continua (dove la parità è rappresentata da sette giorni con ciascun genitore).

La madre ha proposto che i figli trascorrono con il padre weekend alternati dal sabato alla domenica e due giorni infrasettimanali con o senza pernottamento; di fatto, quindi, nell'arco delle due settimane, sei giorni con il padre e otto giorni con la madre.

Il padre, invece, ha proposto una divisione paritaria dei giorni, vale a dire sette con ciascun genitore.

Come si vede, quindi, le proposte delle parti non sono particolarmente lontane.

2.2. La vera questione controversa riguarda l'assegnazione della casa coniugale, sita a [redacted] in via [redacted] e contestata ai genitori.

Difatti, la moglie ha chiesto l'assegnazione a sé dell'intera villetta; il padre, di contro, ne ha proposto la divisione affinché ciascun coniuge possa vivere in metà dell'edificio.

In udienza e dell'ordinanza del 25-11-23, il giudice ha sconsigliato questa seconda soluzione, dal momento che l'esperienza di molti casi insegna come la vicinanza così stretta tra moglie e marito in fase di separazione è sconsigliata sia per i coniugi sia per i ragazzi.

Nelle note del 6-12-23, il marito ha proposto di acquistare per € 95.000 il 50% di proprietà della moglie, offerta che tuttavia sarebbe stata rifiutata; ha prodotto una piccola ricerca di mercato, da cui si evince che il solo immobile in locazione disponibile nelle vicinanze avrebbe un canone di ben € 990 mensili; ha riferito che sarebbe impossibile la convivenza con i tre figli dai propri genitori [redacted] ha ricordato come la moglie sia invece comproprietaria con la sorella e la madre di un ampio immobile a [redacted] in cui vive soltanto la suocera.

Nelle note del 7-12-23, la moglie ha insistito per l'assegnazione dell'intera casa coniugale, in ragione della maggiore presenza nella vita dei figli e della insussistenza di redditi propri; ha confermato di non essere disponibile a vendere la propria metà; ha sostenuto che la propria madre non potrebbe accogliere la ricorrente con i tre figli; ha escluso di concedere in locazione metà della casa coniugale, a causa dei costi da sostenere per la divisione e per la possibile insufficienza della restante metà alle esigenze della famiglia; ha prodotto alcuni annunci immobiliari per case in vendita nelle vicinanze ad un prezzo di circa € 100.000, per le quali il marito potrebbe accendere un mutuo con tate di circa € 400, inferiori ai canoni di locazione.

Il giudice prende atto della indisponibilità, anche temporanea, della casa dei genitori del marito, e osserva come non possa obbligare la madre della moglie ad accogliere in casa quattro persone, in base alla mera comproprietà di 1/6 della casa di [REDACTED]

Rileva inoltre come non sia disputata tra le parti la difficoltà di reperire un alloggio in locazione a un canone conveniente. Fa notare, d'altronde, come l'acquisto di un secondo immobile sia una scelta forse troppo radicale in questo momento in cui ancora non si è stabilizzata la situazione familiare; peraltro, le rate di mutuo ipotizzate dalla ricorrente devono comunque fare i conti con tassi di interesse notoriamente molto elevati e con il necessario anticipo di un consistente acconto.

Soprattutto, resta aperta la questione di fondo: se il bilancio familiare deve proprio essere gravato da un canone di locazione o da una rata di mutuo, il fatto che la moglie sia economicamente più debole non è determinante. Come il marito sarebbe costretto a pagare tali importi per sé, infatti, ugualmente potrebbe elargirli alla moglie per la casa in cui ella dovesse trasferirsi.

L'assegnazione della casa familiare non può essere concepita come un diritto *assoluto*, per almeno due ordini di ragioni. Intanto, perché a fronte di un numero di giorni sostanzialmente uguale trascorsi dai figli con ciascun genitore (7 e 7, ma anche 6 e 8), il concetto di "collocamento", da cui deriva l'assegnazione della casa familiare al genitore "prevalente", affinché i figli restino *per la maggior parte del tempo* nel loro ambiente domestico, perde gran parte del suo significato. In secondo luogo, l'assegnazione non è un diritto assoluto in quanto della stessa occorre tenere conto, a norma dello stesso art. 337-*sexies* c.c., ai fini della quantificazione del mantenimento: il percettore dell'assegno che ottenga anche la casa familiare, giovandosi in questo caso del 50% appartenente all'altro coniuge, deve mettere in conto di ricevere in contributo economico inferiore.

2.2.1. Date tutte queste premesse, il giudice reputa che la soluzione migliore da adottare — *almeno provvisoriamente, fino alla prossima udienza* — sia disporre che i genitori si alternino nella casa coniugale. Questa soluzione, già adottata nella giurisprudenza di merito, anche di questa Sezione, sembra presentare considerevoli vantaggi.

Per prima cosa, infatti, i tre ragazzi — i quali rappresentano la parte *quantitativamente più numerosa* della famiglia, oltre che quella che *più deve essere protetta dalle conseguenze della separazione* — rimarrebbero per tutto il tempo nella propria casa di sempre. In questo modo, è indubbio che le loro vite verrebbero sconvolte nella misura minore possibile e si tenga dunque *«prioritariamente conto dell'interesse dei figli»* (art. 337-*sexies* cit.). Per utilizzare un'immagine efficace, si potrebbe dire che non dovranno essere i figli a preparare tre valigie per trasferirsi periodicamente da una casa all'altra, bensì il singolo genitore.

In secondo luogo, mentre i coniugi non potrebbero trasferirsi dai rispettivi ascendenti con tutti e tre i figli al seguito, nei giorni di loro spettanza, sembra che nulla osi a un'ospitalità, peraltro intermittente, della sola ricorrente e del solo resistente. Qualora poi i nonni, per qualunque motivo, non potessero accogliere le parti, sarebbe certamente più semplice e più economico trovare un'altra soluzione per il singolo genitore, anziché per quattro persone. A questo proposito, si rileva del resto come le abitazioni

dei nonni siano alquanto vicine alla casa coniugale: a [redacted] quella dei [redacted], a [redacted] dei [redacted]

Ancora, questa soluzione consentirebbe evidentemente di contenere i costi, lasciando più risorse nella disponibilità della famiglia, che deve mantenersi con il solo stipendio del padre.

Infine, nella contingenza del momento, l'alternanza dei genitori consentirebbe il loro allontanamento da casa nel tempo minore possibile, essendo diventata la convivenza ormai insostenibile. La soluzione sembra tra l'altro prestarsi bene alle prossime vacanze natalizie e ai primi tempi della separazione, perché consente alle parti, senza grandi stravolgimenti, di riflettere sul senso di mantenere la comproprietà della casa coniugale, sulla sua eventuale divisione o vendita e su altre ipotesi alternative (in particolare, un conto è acquistare una seconda casa avendo a disposizione il tempo per cercarla; altro doverlo fare con l'urgenza propria dei presenti provvedimenti interinali).

L'alternanza dei genitori nella casa coniugale potrà avvenire su base settimanale, con il cambio magari la domenica sera. Per evitare un periodo troppo lungo per i ragazzi senza la mamma o il papà, peraltro, si suggerisce alle parti di concordare un giorno infrasettimanale da trascorrere con i figli, nel periodo di competenza dell'altro. Ad esempio, si potrebbe stabilire che il giovedì dall'uscita da scuola a dopo cena la mamma vada a trovare i figli nella settimana che spetta al papà e viceversa.

Le vacanze potranno essere divise secondo il calendario pressoché standard riportato in dispositivo.

Il giudice non ignora come un simile assetto presupponga un'efficace collaborazione dei genitori, anche nella gestione della casa (cfr. Cass. n. 6810/23); tuttavia, non si sente di escluderlo soltanto per le inevitabili difficoltà del momento, che potranno essere affrontate e superate con la coordinazione genitoriale. In ogni caso, come anticipato, si tratta di una scelta provvisoria, che potrà essere rivista all'esito della prossima udienza.

Per inciso, il giudice segnala di avere riflettuto a lungo sull'opportunità dell'ascolto dei minori, ma ha preferito infine rimandarlo a un secondo momento, giacché, come più volte ripetuto, la soluzione qui adottata è quella che in assoluto meno sconvolge la loro quotidianità; inoltre, a fronte di coniugi che vivono tuttora insieme, chiedere ai minori di immaginare ipotetici assetti futuri rischierebbe di esporli troppo al conflitto tra le parti, da cui invece devono essere tutelati. Meglio allora effettuare questo tentativo e chiedere successivamente ai figli le loro impressioni.

2.3. Venendo agli aspetti economici, non è contestato il fatto che la moglie sia attualmente senza lavoro, mentre il marito dipendente della [redacted] Spa, dalla quale riceve uno stipendio netto, stabile nelle dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni, di circa € 3300 su dodici mensilità. L'unica altra entrata della famiglia è l'assegno unico di € 400, su cui il giudice non può disporre e che pertanto verrà diviso tra i genitori in ragione dell'affidamento condiviso. Non sono state segnalate particolari spese ricorrenti.

La moglie ha chiesto un assegno di € 500 per ciascun figlio e di € 300 per sé; il marito ha offerto € 200 per ciascun figlio e niente per la moglie oppure in subordine € 150.

Naturalmente, la quantificazione dell'assegno deve tenere conto tanto dei redditi delle parti quanto del tempo trascorso con la prole (e dunque dei costi da sopportare direttamente).

"Collocamento" paritario dei minori non significa esclusione dell'assegno, come anzi è evidente nel caso di specie, in cui l'unico stipendio è quello del marito: i figli non potrebbero vivere bene con il padre e nelle ristrettezze con la madre.

Affinché la moglie possa avere adeguate disponibilità per le esigenze dei figli, nei giorni di sua spettanza, il giudice ritiene dunque congruo un assegno di € 350 per ciascuno di essi (€ 1050 totali).

2.4. L'assegno di mantenimento per la moglie è subordinato al mancato addebito della separazione, per

il quale, tuttavia, è necessaria la prosecuzione del giudizio e che, pertanto, allo stato non può valere ad escluderlo. Viste le richieste delle parti e tenuto conto dei redditi reciproci, il giudice ritiene adeguato un assegno provvisorio di € 250.

Complessivamente, quindi, la moglie avrà a disposizione € 1300, più € 200 di assegno unico; al marito resterà invece una disponibilità di circa € 2000, più € 200 di assegno unico, con cui fare fronte alle spese dei ragazzi nei giorni di sua spettanza e ad una maggior quota delle spese straordinarie, stabilita nel 60% del totale.

La decorrenza degli emolumenti va fissata dalla presente ordinanza, poiché i coniugi tuttora convivono.

Il giudice sottolinea come questo assetto, da ritenersi equilibrato, andrebbe completamente rivisto nel caso di assegnazione della casa coniugale ad uno dei genitori, con la conseguente necessità di reperire un secondo immobile e di sopportarne i relativi costi.

3. Va mantenuta la riserva sulle prove, non escludendo il giudice, ma anzi confinando che a una prossima udienza di aggiornamento possa essere raggiunto un accordo complessivo.

#### PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice, a titolo di provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis/22 c.p.c.:

- autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
- ricorda ai genitori che i figli hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori; il diritto di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale (art. 337-bis c.c.);
- dispone l'affidamento condiviso ai genitori di [REDACTED], con residenza presso la casa coniugale di [REDACTED] in via [REDACTED] stabilisce che i genitori adottino congiuntamente le decisioni di più rilevante interesse per i figli (ad es. sull'istruzione, l'educazione, la salute, lo sport, la residenza, il rilascio di documenti validi per l'espatrio) tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni; le decisioni di ordinaria amministrazione saranno adottate separatamente dal genitore presso cui i figli si trovano;
- raccomanda alle parti di intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale, potendo altrimenti essere adottate misure più incisive;
- dispone che i genitori si alternino nella casa coniugale ogni sette giorni, eventualmente concordando un giorno infrasettimanale da trascorrere con i figli nel periodo di spettanza dell'altro genitore; segue il calendario delle festività:
  - nel periodo invernale, ad anni alterni e salvo diverso accordo, i figli rimarranno: con la madre dalla fine della scuola alla mattina del 25 dicembre; con il padre dalla mattina del 25 dicembre alla mattina del 31 dicembre; con la madre dalla mattina del 31 dicembre al pomeriggio del 5 gennaio; con il padre dal pomeriggio del 5 gennaio fino alla ripresa della scuola; per i soli giorni della Vigilia e di Natale sono fatte salve eventuali tradizioni dei due rami familiari (nel senso di trascorrere tutti gli anni lo stesso giorno con lo stesso genitore, anziché alternarli);
  - nel periodo pasquale, ad anni alterni e salvo diverso accordo, i figli rimarranno: con il padre dalla fine della scuola al pomeriggio della domenica di Pasqua; con la madre dal pomeriggio della domenica di Pasqua alla ripresa della scuola;

- nel periodo estivo, ogni genitore avrà diritto a tenere i figli con sé per due settimane, consecutive o meno; i genitori dovranno accordarsi sul periodo entro la fine del mese di maggio;
  - ulteriori periodi di permanenza dei figli con i genitori, ad es. per viaggi assieme, potranno essere concordati di volta in volta;
  - nel giorno del loro compleanno, salvo diverso accordo, i figli rimarranno ad anni alterni con ciascun genitore, fino al successivo periodo previsto con l'altro genitore;
  - nel giorno del compleanno di ciascun genitore (e nelle feste della mamma e del papà), salvo diverso accordo, questi avrà diritto a tenere con sé i figli dalla mattina fino al successivo periodo previsto con l'altro genitore;
- con decorrenza dalla data della presente ordinanza, pone a carico di [REDACTED] l'obbligo di corrispondere a [REDACTED] un assegno mensile di € 1.050,00 (annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT) a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 350,00 ciascuno), da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, fino alla loro indipendenza economica;
  - pone a carico del padre il 60% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli; il restante 40% sarà a carico della madre; per spese straordinarie si intendono quelle indicate nel Protocollo vigente presso questo Tribunale, sottoscritto il 14.7.16, cui si rinvia; il rimborso avverrà dietro tempestiva richiesta del genitore che le ha anticipate, mediante presentazione delle relative ricevute (da intestare ai figli, ai fini della deducibilità fiscale) e andrà eseguito entro 15 giorni, salvo diversi accordi;
  - con decorrenza dalla data della presente ordinanza, pone a carico di [REDACTED] l'obbligo di corrispondere a [REDACTED] un assegno mensile di mantenimento del coniuge di € 250,00 (annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT), da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese;

**mantiene** la riserva sulle prove chieste dalle parti;

**fissa** per la prosecuzione del giudizio, con comparizione anche personale delle parti, l'udienza del 23/4/24 ore 13.45 dinanzi a sé in presenza (stanza 3.89);

Si comunicò: 1) alle parti; 2) al P.M. in sede mediante apertura della visibilità del fascicolo.

Brescia, 22/12/2023

Il Giudice

*Dott. Francesco Rinaldi*